

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E L'ISTITUTO ITALO LATINO AMERICANO.

PREMESSO

- che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del Governo italiano - più avanti indicato con la sigla MAF - è interessato all'attuazione di un piano di ricerche sistematiche sui fenomeni grandinigeni; alla documentazione fisica e statistica della grandine in relazione ai danni che produce alle colture agrarie; alle condizioni meteorologiche e climatologiche delle regioni interessate al fenomeno, e ciò per determinare i metodi e i mezzi di difesa delle colture agricole dai danni della grandine;

- che l'art. 1 della Convenzione istitutiva dell'Istituto Italo Latino Americano - più avanti indicato con la sigla IILA - annovera tra gli scopi dell'Istituto quello di:

- a) sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione sui problemi, le realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;
- b) diffondere nei Paesi membri i risultati di detta ricerca e la documentazione relativa;
- c) individuare, anche alla luce di detti risultati,

le possibilità concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale...

- che a seguito di quanto previsto nella Convenzione IILA - CONICET (Allegato 2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas) argentino, lo IILA ha concordato un programma di collaborazione di ricerca applicata con il Comité Nacional de Investigacion Espacial (CNIE) argentino, in materia di prevenzione antigrandine;

- che tale programma, iniziatosi nel gennaio 1976, vede impegnato da parte italiana l'Ufficio Centrale di Ecologia Agraria (UCEA) del MAF e da parte argentina il Programma Nacional de Lucha Antigranizo (PNLA) del CNIE;

- che per la stretta affinità e complementarità di interessi, sono intercorse trattative fra il MAF e l'IILA al fine di stabilire una reciproca collaborazione nel campo della ricerca sui fenomeni grandigeni per determinare i metodi e i mezzi di difesa delle colture dai danni della grandine; tutto ciò premesso

TRA

il MAF, con sede in Roma, via XX settembre, 20 rappresentato dal Dott. Giorgio Stupazzoni, Direttore Generale della Produzione Agricola, nato a Bologna il 21 no

vembre 1924, all'uopo delegato con Decreto Ministeriale in data

E

l'IILA, con sede in Roma, Piazza G. Marconi 1 - EUR, rappresentato dal Segretario Generale Ambasciatore Vincenzo Tornetta, all'uopo delegato con deliberazione del Comitato Esecutivo IILA, nato a Piazza Armerina (Enna) il 13 agosto 1917

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'IILA si impegna di attuare un complesso di ricerche sperimentali comprendente un programma nazionale ed un programma internazionale fissati come segue:

PROGRAMMA NAZIONALE - una ricerca delle caratteristiche meteorologiche fisiche e statistiche delle grandinate e della loro incidenza sulle conseguenze economiche e culturali, da attuarsi secondo lo schema qui sotto specificato nelle regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e nelle provincie di Pavia, Piacenza, Verona, Vicenza, Treviso e Trento;

-una rete regolare di osservatori di temporali e di grandine con la compilazione per ogni evento di apposite schede;

-una rete strumentale di "indicatori di grandine";

-l'analisi dei pannelli degli indicatori colpiti dal

- la grandine";
- la ricostruzione delle caratteristiche fisiche di ciascun evento di grandine;
 - l'analisi meteorologica di ogni perturbazione
 - la compilazione di una relazione alla fine della campagna per ciascuna delle zone in cui si è operato.

PROGRAMMA INTERNAZIONALE - in collaborazione con la Francia e la Svizzera per la verifica dell'efficacia del metodo proposto dai russi e già in corso di sperimentazione, secondo il seguente schema:

- impiego di una rete di rilevamenti fisici delle grandinate a terra nell'area sperimentale mediante la posa in opera di n. 100 "indicatori di grandine"; la sorveglianza continua della loro efficacia; i controlli completi di ogni fenomeno con le stesse modalità specificate per il programma nazionale;
- svolgimento di un complesso di misure, rilevamenti ed elaborazioni di ogni fenomeno.

L'IILA si impegna, altresì a presentare al MAF una relazione dettagliata del lavoro compiuto e dei risultati raggiunti e a riferire allo stesso MAF lo stato delle conoscenze raggiunte in Italia ed all'estero nonché le prospettive di pratica utilizzazione che derivano da dette conoscenze, e ciò anche in relazione al pro-



gramma di collaborazione con il PNLA del CNIE argentino

Art.2

L'esecuzione del programma di ricerca dovrà avvenire entro il termine di 12 mesi dalla data della stipula della presente convenzione.

Tale termine potrà essere prorogato su motivata richiesta dell'IILA, con il consenso del MAF, senza aggravio finanziario per questo, rispetto a quanto previsto dal successivo art.3.

Ogni maggior onere resterà ad esclusivo carico dell'IILA.

Art.3

Il MAF, come corrispettivo delle prestazioni riguardanti l'attuazione del programma di ricerche di cui al precedente articolo, si impegna a versare all'IILA la somma di L. 40.000.000, che verrà erogata in base alle spese dallo stesso sostenute. Se queste dovessero risultare maggiori del previsto, l'eccedenza sarà ad esclusivo carico dello IILA.

Art.4

Il MAF corrisponderà la somma, da esso dovuta, in due rate e precisamente la prima pari al 50% per consentire l'inizio della attività non appena perfezionato il decreto di assegnazione e la seconda a sal-

do, su presentazione della relazione tecnica sull'attività svolta, corredata dall'elenco delle spese sostenute, vistato dal Direttore dell'Ufficio Centrale di Ecologia Agraria di Roma.

Art.5

Il MAF potrà eseguire, a mezzo dei propri funzionari, accertamenti e controlli tecnici sullo stato di avanzamento delle ricerche.

Art.6

L'IILA esonera e tiene indenne il MAF da qualsiasi danno e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti di terzi, dall'esecuzione della presente convenzione.

Art.7

L'IILA si impegna a mettere a disposizione del MAF e di altri Enti da esso indicati i risultati conseguiti dalla sperimentazione.

Art.8

In ogni opera o scritto relativo al programma oggetto della presente convenzione dovrà essere menzionato accanto a quello dell'IILA l'intervento del MAF quale Ente finanziatore delle ricerche di cui trattasi; quattro esemplari di tali pubblicazioni, non appena edite, dovranno essere inviate al MAF - Direzione Generale della Produzione Agricola - Divisione II -

Fitopatologia.

Art.9

La convenzione si risolverà ove l'IILA dichiarerà di trovarsi nell'impossibilità, per qualsiasi motivo, di attendere all'espletamento del programma di ricerca di cui alla presente convenzione.

Art.10

Fa parte integrante della presente convenzione la lettera con la quale il MAF propone all'IILA di svolgere il programma di ricerche nel settore di fenomeni grandinigeni, nonché la risposta fornita al riguardo dall'IILA.

Art.11

La presente convenzione viene registrata in esenzione di tassa di registro ai sensi dell'Art. 24 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse dello Stato.

Fatta, letta e sottoscritta dalle parti contraenti.

Roma, li *primo* Novembre del 1976

PER L'ISTITUTO ITALO LATINO PER IL MINISTERO

AMERICANO

DELL'AGRICOLTURA

AMBASCIATORE VINCENZO

E DELLE FORESTE

TORNETTA

Dott. GIORGIO

STUPAZZONI

Dirigente Genera

le del Ministero

Agricoltura e Foreste

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI - ROMA	
... della scrittura qui ... al N° di cui contro	Eseguita registrazione al N° 21255-1/M.
... tasse di	Ad di (data del bollo e calendario)
NVLLA	
de ... dello stesso è	
sta ... sul 1° originale	